

I850 - ACCORDI FIBERCOP

Allegato 1 al provvedimento n. 29807

Procedimento I850 – *ACCORDI FIBERCOP*FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-*TER* DELLA LEGGE N. 287/1990

PREMESSA

Con provvedimento del 15 dicembre 2020 (il “**Provvedimento d’avvio**”), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l’“**Autorità**”) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (“**TIM**”), KKR & Co. Inc. (“**KKR**”), Teemo Bidco S. à r.l. (“**Teemo**”), FiberCop S.p.A. (“**FiberCop**”), Fastweb S.p.A. (“**Fastweb**”) e Tiscali Italia S.p.A. (“**Tiscali**”); congiuntamente TIM, KKR, Teemo, FiberCop, Fastweb e Tiscali (le “**Parti**”), ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, al fine di accertare un’asserita violazione dell’art. 101 TFUE. L’impresa comune FiberCop costituisce il veicolo per realizzare il coinvestimento per la realizzazione di una nuova infrastruttura ad altissima capacità in fibra ottica punto-punto in rete di accesso secondaria (la “**Rete FiberCop**”), oggetto dell’offerta sottoposta da TIM all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“**AGCom**”) il 29 gennaio 2021 (l’“**Offerta di TIM**”), ai sensi dell’art. 76 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, n. 2018/1972, il “**CECE**”).

In particolare, nel Provvedimento d’avvio l’Autorità ha espresso la preoccupazione che gli accordi attraverso i quali si è proceduto alla costituzione di FiberCop e i contratti parallelamente sottoscritti tra le Parti “*siano suscettibili di realizzare un’intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali ed una riduzione degli investimenti [delle Parti] in violazione dell’articolo 101 del TFUE*”. Tra i contratti parallelamente sottoscritti tra le Parti, nel Provvedimento d’avvio “*si evidenziano: (i) i contratti di cessione reciproca di diritti IRU tra TIM e FiberCop; (ii) il contratto di servizio tra FiberCop e TIM per la costruzione e manutenzione della rete; (iii) i contratti di trasferimento delle quote di Flash Fiber tra TIM, Fastweb e FiberCop; (iv) il Memorandum of Understanding (MoU) tra FiberCop e Fastweb*” e (v) il “*Memorandum of Understanding (MoU) [tra TIM e Tiscali] relativo all’accesso alla rete di TIM, il quale sarebbe funzionale al coinvestimento in FiberCop*” (gli “**Accordi FiberCop**”).

Gli specifici profili anticoncorrenziali identificati dall’Autorità in sede d’avvio

Ad avviso dell’Autorità, i rischi concorrenziali sollevati dagli Accordi FiberCop consisterebbero, con riferimento al mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga:

(i) nella riduzione della contendibilità della domanda, in virtù: “*di minimi garantiti in favore di TIM-FiberCop estremamente elevati, che appaiono riguardare la gran parte, se non la totalità,*

delle linee richieste da Fastweb e Tiscali, nonché di clausole di preferenza del fornitore in favore di FiberCop”;

(ii) “nella riduzione degli incentivi ad investire su infrastrutture in fibra (privilegiando l’acquisizione di servizi attivi quali il VULA ed il Bitstream NGA, o l’utilizzo di tecnologie sub-ottimali, quali il G.Fast)”. Secondo il Provvedimento d’avvio, tale asserita riduzione degli incentivi ad investire in infrastrutture di tipo passivo, per favorire i servizi attivi erogati da TIM, discenderebbe dalla già menzionata “struttura tariffaria di tipo variabile (basata sulle linee utilizzate), che cresce al crescere delle quantità, e dalla circostanza che lo sconto riservato all’accesso alle linee di FiberCop viene riconosciuto anche per i servizi attivi acquistati da TIM”, con la conseguenza che “i medesimi benefici in termini economici (sconto di FiberCop) saranno garantiti anche senza infrastrutturazione”; e

(iii) “nella riduzione della concorrenza nell’erogazione di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA)” da parte di Fastweb in particolare, “per effetto della struttura variabile (e crescente al crescere delle quantità) delle tariffe di accesso alla fibra secondaria di FiberCop, nonché nella sottrazione al controllo di Fastweb delle decisioni di infrastrutturazione di Flash Fiber”. Fastweb potrebbe, infatti, essere disincentivata dall’offrire servizi attivi ad altri operatori “in quanto, oltre una certa soglia, sarà sempre meno conveniente per Fastweb acquistare gli input di rete necessari per l’erogazione di tali servizi”. Inoltre, quanto ai paventati effetti di coordinamento tra TIM e Fastweb, l’Autorità nota che, “con il conferimento della partecipazione in Flash Fiber, Fastweb appare rinunciare allo sviluppo di una propria rete indipendente all’ingrosso” e che “sarà mantenuto oltre il 2035, data in cui Flash Fiber sarebbe stata sciolta, un legame strutturale tra TIM e Fastweb che potrebbe generare uno scambio di informazioni ed un coordinamento tra le due società nei mercati al dettaglio e all’ingrosso”.

– Con riferimento al mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga, l’Autorità asserisce che “talune previsioni contrattuali” – e precisamente la “struttura dei prezzi di accesso a FiberCop che risulta essere variabile e che comporta un peggioramento oltre una certa soglia di linee attive[, divergendo così] da quanto solitamente riscontrabile nei contratti all’ingrosso in cui sono presenti sconti quantità”, nonché “gli effetti di incentivazione all’utilizzo di linee attive”– “potrebbero disincentivare la concorrenza per l’acquisizione di nuovi clienti, nonché una concorrenza dinamica basata sul miglioramento e l’innovazione dei servizi erogati”.

* * *

Come le altre Parti, TIM ha già all’Autorità – nel corso delle audizioni tenutesi dinanzi agli stessi e nel quadro delle risposte da essa fornite a sei richieste di informazioni – le ragioni per cui i suoi rilievi, qui richiamati in termini sintetici, sono da ritenersi del tutto infondati, in fatto ed in diritto.

Inoltre, con specifico riguardo alla clausola di preferenza del fornitore in favore di FiberCop contenuta nell'art. 4 dell'*Annex A-2 FWB – TERMS OF THE FASTWEB MSA* (the “Fastweb MSA”) della *Commitment Letter* sottoscritta il 1° settembre 2020 da Fastweb¹, TIM informa l'Autorità che tale clausola è stata modificata negli accordi definitivi (*Service Agreement* tra FiberCop e Fastweb del 31 marzo 2021, il “*Fastweb Service Agreement*”; art. 5.10). In particolare, la clausola di preferenza del fornitore per i quattro anni indicati non è più legata alla *customer base* di Fastweb nelle aree nere, ma è stata limitata ad un numero di clienti [1.000.000-1.250.000] pari a quelli indicati per il minimo garantito nell'anno 2031. Tale limitazione pone in luce il fatto che l'obiettivo – ed il prevedibile effetto – della clausola, come modificata, non è quello d'incidere negativamente sulla contendibilità dei clienti, quanto quello di assicurare che non sia possibile, negli anni immediatamente successivi al termine della disciplina del minimo garantito, uno svuotamento repentino della rete dedicata da FiberCop al co-investigatore. Si tratta, pertanto, di una clausola che mira, per un periodo di tempo limitato, a salvaguardare gli investimenti effettuati da FiberCop. [REDACTED]

[REDACTED] *omissis*, è ragionevole concludere che la clausola, come modificata, non possa avere alcun effetto significativo di restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi di accesso FTTH.

Analogamente, alla luce delle osservazioni sul contesto fattuale e giuridico del Progetto FiberCop fornite da TIM nel corso dell'istruttoria, sembrano essere venute meno le preoccupazioni espresse nel Provvedimento d'avvio: da un lato, con riguardo ai piani di utilizzo della tecnologia G.Fast con riferimento ai verticali in rame, con specifico riferimento alla possibilità per gli operatori concorrenti di TIM di utilizzare accessi di tipo passivo e attivo per le linee che impiegheranno tale tecnologia²; dall'altro lato, con riguardo agli impegni nn. 4 e 5 di TIM e Fastweb nel procedimento istruttorio I799³, che l'Autorità sembrava interpretare (§§ 55 e 56) nel senso che TIM e Fastweb si sarebbero vincolate fino al 2035 a rimanere nel progetto Flash Fiber e avrebbero perso la libertà commerciale di sviluppare progetti alternativi di sviluppo della rete fissa in fibra ottica⁴.

¹ La clausola citata indicava FiberCop come fornitore preferenziale (“*preferred provider*”) di Fastweb per i quattro anni successivi alla scadenza degli obblighi relativi agli impegni minimi (“*minimum commitment*”) (2032-2035).

² V. risposta n. 3, del 10 marzo 2021, alla richiesta di informazioni dell'Autorità dell'11 febbraio 2021.

³ *TIM-FASTWEB-REALIZZAZIONE RETE IN FIBRA*, chiuso con provv. 28 marzo 2018, n. 27102, senza accertamento di alcun'infrazione e rendendo obbligatori per TIM e per Fastweb gli impegni presentati da ciascuna di esse ed allegati al provvedimento citato.

⁴ V. risposta n. 13, del 1° febbraio 2021, alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 21 dicembre 2020.

Premesso quanto precede, TIM ritiene opportuno formulare un *set* di impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/1990, idoneo a rimuovere in radice i profili anticoncorrenziali che preoccupano l'Autorità, al solo fine di consentire una rapida e positiva conclusione del procedimento e senza pregiudizio delle posizioni già espresse in merito alla piena legittimità delle condotte oggetto di istruttoria. Resta, infatti, inteso che la presentazione di tali misure rimediali non implica in alcun modo acquiescenza nei confronti dell'ipotesi di violazione configurata, in via del tutto preliminare, in sede d'avvio dell'istruttoria.

* * *

NUMERO DEL PROCEDIMENTO

I850 – ACCORDI FIBERCOP

PARTI DEL PROCEDIMENTO

Telecom Italia S.p.A., KKR & Co. Inc., Teemo Bidco S. à r.l., FiberCop S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.

FATTISPECIE CONTESTATA

Intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali ed una riduzione degli investimenti delle Parti, in violazione dell'art. 101 TFUE.

MERCATI INTERESSATI

Mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, e mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

1. IMPEGNO AD ASSICURARE TEMPI CERTI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FIBERCOP E DI EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DELLA STESSA A FINI DI COMMERCIALIZZAZIONE

TIM si impegna a realizzare la Rete FiberCop secondo stringenti scadenze temporali, con obiettivi annuali fissati a partire dall'anno in corso.

In particolare, TIM assume verso l'Autorità l'impegno a completare, dal 2021 al 2026, i seguenti volumi di UIT sottostanti ai punti di terminazione edificio (PTE) collegati e aperti alla commercializzazione su portale FiberCop e TIM (c.d. "*PTE Connected and ready for sale*"), vale a dire, l'insieme di UIT vendibili per cui (i) sia stata completata la connessione mediante

un PTE, che sia visibile e correttamente caricato sui sistemi informatici di FiberCop nei tempi tecnici richiesti per il loro aggiornamento, e (ii) sia possibile accettare un ordine cliente per il servizio Semi-GPON):

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tot. UIT FTTH FC	[REDACTED] [4.000.000-6.000.000]	[REDACTED] [6.000.000-8.000.000]	[REDACTED] [8.000.000-10.000.000]	[REDACTED] [10.000.000-11.500.000]	[REDACTED] [11.500.000-12.500.000]	[REDACTED] [12.500.000-13.500.000]

Le UIT completate a fine progetto oggetto del presente impegno costituiranno il [REDACTED] (90-99%) delle UIT totali, pari a [REDACTED] [13.000.000-14.000.000], previste nel *Business Plan* di FiberCop e riportate nell'Annex 6.1.2 (*Roll-Out Plan*) del *Service Agreement* tra FiberCop e TIM del 31 marzo 2021 (il "*TIM Service Agreement*"), con una flessibilità indispensabile per riflettere il rischio di problematiche e oscillazioni operative, a cui la realizzazione di un progetto infrastrutturale su scala così vasta sarà inevitabilmente esposta.

Laddove cause oggettive sopravvenute e indipendenti da TIM e FiberCop (ad esempio, impedimenti di natura amministrativa locale) dovessero precludere il raggiungimento dei *target* annui oggetto del presente impegno, TIM si impegna a proporre all'AGCM, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale il detto *target* non sia stato raggiunto, una rimodulazione dei *target* annui successivi, secondo termini tali da consentire di preservare nella misura massima possibile il *target* cumulato e la sua progressione e scansione temporale.

TIM s'impegna a prevedere un meccanismo di verifica che consenta all'Autorità di monitorare la realizzazione della Rete FiberCop secondo quanto sopra indicato. In particolare, TIM s'impegna a nominare, previa consultazione e gradimento dell'Autorità, un soggetto terzo ed indipendente, che certifichi che il progetto di infrastrutturazione sia realizzato secondo il percorso temporale sopra definito. TIM s'impegna altresì trasmettere all'Autorità una relazione annuale redatta dal soggetto terzo ed indipendente, in cui sarà certificato lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle tempistiche nel completamento dei volumi di UIT sottostanti ai PTE collegati e aperti alla commercializzazione.

TIM – nella sua qualità di azionista che esercita, congiuntamente con KKR, il controllo di FiberCop – s'impegna altresì a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop pubblichi sul proprio portale di vendibilità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la commerciabilità di tutte le UIT comunicate da TIM come realizzate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

In relazione alle modalità e tempistiche delle ulteriori informazioni relative all'avanzamento della realizzazione della rete che verranno rese disponibili ai co-investitori, si rinvia al successivo Impegno 11.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'impegno risponde alla preoccupazione espressa nel Provvedimento d'avvio (§ 28) secondo cui il progetto FiberCop, pur mirando a “*favorire la transizione alle reti di telecomunicazione ad alta capacità in fibra*” potrebbe, in ultima analisi, addirittura “*ostacolare l'infrastrutturazione stessa del Paese*”. In particolare, in coerenza con un progetto che mira ad imprimere una espansione ed accelerazione decisiva degli investimenti in FTTH in Italia, TIM si impegna in maniera vincolante anche nei confronti dell'Autorità a realizzare gli investimenti previsti nel rispetto di tempistiche certe.

Inoltre, a fronte della preoccupazione, espressa dall'Autorità nel corso delle precedenti interazioni con TIM nel corso dell'istruttoria, relativa alla possibilità che tra la realizzazione della Rete FiberCop e la sua effettiva disponibilità a fini di commercializzazione si produca un rilevante iato temporale, il presente impegno costituisce un elemento fondamentale per assicurare in tempi certi l'effettiva disponibilità, tecnica e commerciale, di una nuova infrastruttura FTTH estesa su tutto il territorio nazionale.

L'indicazione di un preciso percorso di avanzamento degli investimenti nella Rete FiberCop consente così la piena realizzazione della componente di efficienza dinamica e di innovazione tecnologica dell'accordo di co-investimento. Nel caso I799, l'Autorità ha approvato un impegno calibrato sul raggiungimento del 95% dell'obiettivo di infrastrutturazione a fine periodo. Analogo impegno viene oggi proposto da TIM con riguardo al progetto FiberCop, nonostante le sue dimensioni e caratteristiche rendano estremamente più oneroso e complesso il conseguimento di un simile *target* rispetto al progetto Flash Fiber. La flessibilità prevista nel presente impegno è, quindi, indispensabile in considerazione della scala del progetto e dell'estensione del perimetro di realizzazione della nuova rete, che comprende le aree nere e grigie, ivi inclusi Comuni anche di piccole dimensioni. In ogni caso, il completamento dell'infrastrutturazione per la trascurabile parte residua verrà realizzato in tempi ragionevoli, in coerenza con le azioni svolte da TIM nel recente passato. A tale proposito giova ricordare che TIM è riuscita a rispettare l'impegno di realizzazione del 95% della rete Flash Fiber entro il 2020, nonostante le notevoli – e sicuramente non prevedibili *ex ante* – criticità realizzative scaturenti dalla pandemia proprio nel corso di tale anno. Quanto al 2021, TIM ha dimostrato il proprio forte impegno a proseguire nella realizzazione della rete FTTH di FiberCop. Come reso noto al mercato, nel solo mese di giugno del corrente anno sono state coperte più di 310.000 unità immobiliari, aumentando complessivamente le unità immobiliari FTTH del 15% in sei mesi. Il rispetto degli impegni assunti e l'attuale *commitment* di TIM nella realizzazione di una

rete FTTH in tempi brevi va confrontato con i rilevanti ritardi, valutabili nell'ordine di anni, accumulati da Open Fiber nella realizzazione della rete FTTH nelle aree bianche.

La verificabilità dell'impegno a realizzare la Rete FiberCop è rafforzata dalla previsione che a certificare la realizzazione attuativa del Progetto FiberCop sarà un soggetto terzo e indipendente, individuato previa consultazione e gradimento dell'Autorità, responsabile della predisposizione di un rapporto annuale all'Autorità in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e al rispetto delle tempistiche previste.

2. IMPEGNO AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DELLA RETE PRIMARIA DA PARTE DEI CO-INVESTITORI NEI COMUNI NEI QUALI NON È PRESENTE LA RETE IN FIBRA DI FLASH FIBER (“LEASE AND BUY”)

Al fine di ridurre significativamente i costi per i co-investitori che richiedono l'accesso allo *splitter* del CRO e che, non disponendo di una propria rete primaria al momento della richiesta, intendano realizzarne una nel corso del tempo, TIM s'impegna a fornire alle condizioni di seguito specificate, **nei Comuni diversi da quelli in cui è presente la rete in fibra di Flash Fiber**, almeno una fibra in rete primaria passiva per 20 anni ai suddetti operatori che gliene facciano richiesta.

La facoltà di adesione alle offerte sotto indicate verrà accordata per cinque anni a far data dall'approvazione dei presenti impegni.

In particolare, in esecuzione del presente impegno, all'operatore che richiede l'accesso allo *splitter* sarebbe garantita la scelta tra le Opzioni seguenti:

A) acquisire la fibra da TIM in modalità *pay per use*, con un minimo garantito equivalente a 20 clienti su ciascuna fibra richiesta. Nel quadro di tale opzione, alla scadenza del terzo anno dall'adesione alla presente Opzione, il co-investitore potrà scegliere se:

(A1) continuare a utilizzare la fibra versando il corrispettivo in modalità *pay per use*, impegnandosi all'acquisto in *pay per use* per un periodo complessivo di almeno 10 anni; oppure

(A2) acquisire la fibra in IRU per 20 anni, nel qual caso esso sarà tenuto al pagamento di un importo pari al valore dell'IRU regolato vigente nell'anno in cui la fibra in rete primaria è stata inizialmente fornita da TIM su sua richiesta. Dal detto importo sarà detratta la percentuale del 70% dell'importo complessivo già corrisposto nei tre anni precedenti come corrispettivo per l'acquisizione in *pay per use*.

Nella tabella seguente si riporta, a fini puramente esemplificativi, uno scenario di possibile applicazione della presente Opzione A, con retrocessione del 70% dell'importo totale corrisposto nei tre anni precedenti dall'operatore.

Costo regolato IRU20 fibra in primaria nel 2021	2.826,00 €
canone mensile per singolo cliente (minimo garantito: 20 clienti)	1,40 €
canone annuo per singolo cliente	16,80 €
pagamento per i primi 3 anni con X clienti nel 2021, Y clienti nel 2022 e Z clienti nel 2023 ⁵	$16,80*(X+Y+Z)$ €
passaggio ad IRU dal 2024 (4° anno)	$2826-16,80*0,7*(X+Y+Z)$ €

B1) acquisire la fibra da TIM in modalità *pay per use*, senza vincolarsi ad un minimo garantito, ed assumendo sin dall'inizio l'obbligo di trasformarne la modalità alla scadenza del terzo anno dall'adesione alla presente Opzione, passando alla modalità dell'acquisizione in IRU a 20 anni.

Il co-investitore sarà tenuto, per ciascuna fibra in primaria ceduta al CRO di pertinenza, al pagamento per i primi tre anni di un canone pari a € 1,40/mese/cliente attivato sulla stessa infrastruttura. La valorizzazione delle condizioni economiche dell'IRU da corrispondere sarà effettuata sulla base delle condizioni regolamentate vigenti alla data di accesso al presente impegno.

Il meccanismo è analogo a quello dell'offerta sub A2), con la differenza che, nel quadro dell'Opzione B1), l'operatore massimizza la flessibilità in fase d'avvio (primi tre anni), corrispondendo soltanto i canoni relativi ai clienti effettivamente attivati. Al termine di tale periodo, passerà all'acquisto della fibra in IRU, avendo così la possibilità di posticipare il pagamento dell'IRU.

In questo caso il costo dell'IRU verrà decurtato nella misura corrispondente ai canoni corrisposti in pay per use per i clienti effettivamente attivati in ciascun anno del triennio, moltiplicati per il tasso di retrocessione applicato di cui al precedente punto A2) soltanto qualora, nei tre anni precedenti, l'operatore abbia attivato almeno 10 clienti sulla fibra in questione.

B2) acquisire la fibra da TIM in modalità *pay per use*, senza vincolarsi ad un minimo garantito, corrispondendo un'una tantum di attivazione ed assumendo sin dall'inizio l'obbligo di trasformarne la modalità alla scadenza del terzo anno dall'adesione alla presente Opzione passando all'acquisizione in IRU a 17 anni.

⁵ Se X,Y o Z fossero minori del minimo garantito di 20 clienti, saranno posti pari a tale valore. Per "clienti" si intende il numero medio di clienti nell'anno.

Il co-investitore che scelga la presente opzione corrisponderà, per ciascuna fibra ottica primaria un importo una tantum di attivazione pari a € 856,00 e, per i primi tre anni, un canone pari a € 1,40/mese/cliente attivato su di essa. Alla scadenza del terzo anno a partire dalla data di consegna delle singole fibre ottiche primarie, il co-investitore passerà dalla modalità *pay per use* alla modalità IRU a 17 anni a far tempo dalla scadenza del terzo anno, con conseguente pagamento di un corrispettivo IRU pari a € 2.638,40 da cui sarà detratto un importo pari all'80% dell'importo già corrisposto dall'Operatore a titolo di UT. A partire da tale momento, non sarà più dovuto il canone mensile per ciascun cliente attivato sulla fibra ottica primaria interessata. I contratti stipulati con i co-investitori aderenti alla presente opzione B2 disciplineranno le condizioni applicabili qualora, in casi specifici e transitori, le UIT servite da ciascun CRO su cui sono attestate le fibre ottiche primarie fornite al co-investitore non raggiungano la soglia di copertura del 70%".

Per tutte le Opzioni sopra descritte sono fatti salvi i correlati costi accessori stabiliti dall'Offerta di riferimento per contributi afferenti alla predisposizione del collegamento di primaria (quali i costi per raccordi e per l'aggiornamento delle cartografie).

TIM si impegna a garantire in ogni caso la disponibilità di fibra in primaria laddove il co-investitore interessato comunichi a TIM entro 6 mesi dall'approvazione dei presenti impegni le aree di centrale⁶ in cui il co-investitore interessato si impegna ad acquisire fibra in primaria secondo una delle Opzioni contemplate dal presente impegno.

Infine, come sopra menzionato, il presente impegno non è applicabile (in alcuna delle Opzioni sopra descritte) nei 29 Comuni nei quali è presente la rete in fibra di Flash Fiber, in relazione ai quali TIM, in considerazione delle peculiarità dell'architettura di rete del progetto Flash Fiber, propone un impegno diverso (n. 3, vedi *infra*).

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Il presente impegno di TIM risponde alla preoccupazione dell'Autorità relativa ad un possibile disincentivo all'investimento in rete primaria da parte dei co-investitori, che, a suo avviso, sarebbe inerente al contenuto dell'Offerta di TIM.

Con riguardo a tale asserito profilo anticoncorrenziale, TIM osserva preliminarmente quanto segue: sebbene i collegamenti in fibra della rete primaria ricadano in un perimetro infrastrutturale non compreso nell'Offerta di TIM, ciascun co-investitore ha bisogno, in tutti i Comuni per i quali aderisca al progetto FiberCop, di una rete primaria. Qualora in una data area

⁶ Ai fini del presente impegno, per "area di centrale" si intende l'area che raggruppa una o più centrali della stessa area geografica, identificata univocamente da "codice IDBRE area di centrale".

geografica l'operatore non abbia già costruito la propria, esso dispone della massima flessibilità organizzativa, potendo appunto realizzarla in proprio, oppure, in funzione del proprio piano industriale (ad esempio, qualora non intenda sostenere un esborso importante nei primi anni di attività immobilizzando il capitale), acquisire la fibra in rete primaria passiva da TIM, FiberCop o da altri fornitori presenti sul mercato, ferma restando l'inesistenza di un obbligo di acquistarla da TIM o FiberCop (a differenza da quanto previsto dai contratti di Open Fiber).

Tutte queste opzioni sono ugualmente compatibili con il co-investimento: il che, in primo luogo, smentisce in linea di fatto l'assunto del Provvedimento d'avvio (§ 40), secondo cui gli sconti per il co-investimento non sarebbero disponibili laddove le linee di secondaria di FiberCop fossero attivate utilizzando rete primaria acquisita da operatori diversi da TIM.

In secondo luogo, la circostanza di lasciare ai co-investitori la massima flessibilità organizzativa aumenta – anziché diminuire come ipotizzato nel Provvedimento d'avvio – gli incentivi ad investire in rete primaria. Infatti, la diminuzione del costo marginale di accesso alla rete secondaria che è inerente agli impegni di acquisto di volumi minimi garantiti, assunti nei contratti di co-investimento, rende più agevole e attraente l'investimento in primaria rispetto ad una situazione in cui i costi della rete secondaria fossero più alti per indisponibilità dello "sconto" associato al co-investimento.

Peraltro, l'incentivo per ciascun co-investitore a infrastrutturarsi è di tutta evidenza, atteso che l'architettura della Rete FiberCop, secondo i termini dell'Offerta TIM, consente ad esso di poter servire fino a un massimo di 128 clienti ovunque situati nel bacino di utenza coperto da un Cabinet Ripartilinea Ottico (il "CRO"), comprendente in media circa 170 UIT, così potendo raggiungere una quota di mercato potenziale del 75%.

Come TIM ha già ampiamente descritto nei documenti da essa in precedenza versati al fascicolo istruttorio, la configurazione architettuale delle Rete FiberCop – che prevede la collocazione in centrale dell'apparato attivo (i due livelli di *splitter* sono collocati all'interno di un CRO posto in corrispondenza del Centro Nodale Ottico (il "CNO")) – è volta a favorire il processo di infrastrutturazione dei co-investitori, consentendo tra le altre cose: un'elevata disponibilità di fibre in secondaria, molto più ampia del bacino potenziale di clientela raggiungibile da ciascun CRO, con conseguente grande flessibilità di utilizzo; una competizione infrastrutturale efficiente tra numerosi operatori che utilizzano servizi passivi (Semi-GPON), anche con quote di mercato relativamente basse; nonché la semplificazione delle procedure di cambio operatore e di *provisioning*, atteso che il meccanismo della permuta cliente-operatore al CRO consente di evitare la necessità di permutate all'edificio.

Il processo di infrastrutturazione in fibra di rete primaria dei co-investitori sarà reso ancor più conveniente dal presente impegno di TIM, in virtù del quale agli stessi sarà consentita un'ampia

flessibilità di scegliere tempi e modi della propria infrastrutturazione, mentre sviluppano il proprio mercato, in termini adeguati a sostenere la quota di mercato rispettivamente acquisita. Dal punto di vista economico, l'opzione proposta di lease to buy della rete primaria acquistata da TIM -- sia nel caso di una scelta immediata di acquistare la rete, pagandola solo una volta sviluppato il proprio mercato, sia nel caso di rinvio della decisione alla fine del triennio -- offre all'operatore un effettivo e sostanziale risparmio sul costo della infrastrutturazione in rete primaria attraverso l'applicazione di una percentuale di retrocessione che recupera la parte preponderante della spesa incorsa nei primi tre anni.

Fermo restando che ciascun co-investitore rimarrà libero di optare per l'acquisizione della fibra richiesta in IRU *ab initio* (vale a dire, senza attendere il decorso di un triennio), verrà meno per i co-investitori la necessità di infrastrutturarsi prima di sviluppare il proprio mercato: ad esempio, se un OLO ha una clientela limitata in una data area geografica, ad esso converrà acquistare la rete in primaria in modalità *pay-per-use* mentre sviluppa la propria base clienti, ed eventualmente decidere di sostenere l'investimento dell'acquisto in IRU della propria rete in primaria in quella zona solo dopo avervi sviluppato la clientela, in funzione dell'evoluzione della domanda. Il meccanismo di valorizzazione e recupero della spesa iniziale rafforza la flessibilità del co-investitore, che sarà messo in grado di valutare se e in che misura fruire dell'offerta a seconda dello sviluppo della domanda nel tempo.

L'ampia disponibilità di fibre di rete in primaria rende l'impegno effettivo, adeguato e idoneo a garantire l'accesso alla rete primaria passiva di TIM, sin da subito, da parte dei co-investitori interessati che non dispongano o intendano sviluppare la propria in una o più aree per le quali hanno aderito all'Offerta di coinvestimento.

L'adeguatezza dell'impegno proposto è confermata dalla sottoscrizione da parte di un nuovo entrante sulla rete fissa, Iliad Italia S.p.A. ("**Iliad**"), di un accordo con TIM per la fornitura di fibra in rete primaria alle condizioni indicate dall'Opzione B2) sopra descritta. In virtù di tale accordo, Iliad potrà attivare, tramite le fibre in primaria che saranno rese disponibili da TIM, ben [30.000-40.000] splitter primari, di cui [20.000-30.000] all'interno delle aree grigie.

Infine, per chiarezza si specifica che qualsiasi co-investitore che decida di avvalersi del presente impegno di TIM, in una delle Opzioni disponibili, potrà avvalersi anche dell'Impegno 3, limitatamente alla costruzione della sua rete primaria nei Comuni in cui è presente la rete in fibra di Flash Fiber, che ha un'architettura diversa e richiede, conseguentemente, un impegno diversamente strutturato.

3. IMPEGNO AD OFFRIRE UNO SCONTO SULLE FIBRE AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIBRA IN RETE PRIMARIA NEI 29 COMUNI FLASH FIBER

Al fine di favorire l'adesione al co-investimento e l'infrastrutturazione in rete primaria anche nel territorio dei 29 Comuni Flash Fiber, in considerazione della differente architettura di rete secondaria in tali Comuni, TIM s'impegna a consentire a ciascun operatore, per la connessione al CNO, di acquisire le necessarie fibre di rete in primaria funzionali alla copertura territoriale di ciascun CNO. In particolare, TIM s'impegna a cedere in IRU a 20 anni agli operatori che intendano connettersi al CNO contestualmente 4 fibre di rete in primaria per CNO verso il corrispettivo di € **4.350**. Ciò implica uno sconto di oltre il 60% rispetto ai corrispondenti valori regolati dell'IRU a 20 anni per singola fibra in primaria.

Al fine di assicurare l'effettività del presente impegno, TIM si impegna — a posare i necessari cavi in fibra ottica per collegare i CNO richiesti, ove non già disponibili.

Sono fatti salvi i correlati costi accessori stabiliti dall'Offerta di riferimento per contributi afferenti la predisposizione del collegamento di primaria (quali i costi per raccordi e per l'aggiornamento delle cartografie).

La facoltà di adesione all'offerta oggetto del presente impegno sarà accordata per cinque anni a far data dall'approvazione dei presenti impegni. Come già menzionato con riguardo all'Impegno precedente, il singolo co-investitore che decida di avvalersi del presente impegno di TIM potrà avvalersi indipendentemente anche dell'Impegno 2, limitatamente alla costruzione della sua rete primaria nei Comuni in cui non è presente la rete in fibra di Flash Fiber.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Gli Impegni 2 e 3, visti congiuntamente, riducono in maniera allineata e coerente il costo di infrastrutturazione in rete primaria, tenendo conto delle differenze di configurazione della rete nei due diversi ambiti geografici, così significativamente favorendo il processo di infrastrutturazione auspicato dall'Autorità.

Analogamente a quello precedente, il presente impegno risponde alla preoccupazione dell'Autorità relativa ad un possibile disincentivo dei co-investitori all'investimento in fibra in rete primaria, questa volta con specifico riguardo al perimetro della rete Flash Fiber. Atteso che la differente architettura di rete, rispetto a quella di FiberCop, implica la necessità per i co-investitori di acquisire un numero più elevato di fibre in rete primaria per il collegamento al

CNO⁷, tale potenziale criticità viene affrontata mediante l'impegno di TIM di consentire ai co-investitori di acquisire contestualmente in IRU tutte le fibre necessarie per la connessione a ciascun CNO interessato.

Si tratta, pertanto, di un meccanismo alternativo rispetto a quello del *lease to buy* di cui all'Impegno 2, e di applicazione geografica diversa (solo aree ex-Flash Fiber), nonostante gli Impegno 2 e 3 condividano la stessa finalità.

Secondo le stime di TIM, il beneficio economico per il co-investitore che si avvale dell'impegno si tradurrà in uno sconto superiore al 60% rispetto al corrispettivo da Offerta di Riferimento che sarebbe dovuto in sua assenza. In tal modo, il presente impegno contribuisce in misura altamente significativa alla riduzione del *gap* rispetto ai Comuni nei quali non esiste la rete in fibra di Flash Fiber, sostanzialmente riallineando i costi di infrastrutturazione in fibra in rete primaria in tutto il perimetro del coinvestimento FiberCop.

4. IMPEGNO A CONSENTIRE AGLI OPERATORI NON CO-INVESTITORI L'ACCESSO AL SERVIZIO PASSIVO DI SEMI-GPON IN *PAY PER USE* DAL 2026

Secondo quanto previsto nell'Offerta di TIM, gli operatori che decidono di non partecipare al co-investimento, in quanto non intendono condividere il rischio a lungo termine di realizzazione della Rete FiberCop, dovranno sostenere condizioni di accesso ai servizi all'ingrosso in fibra commisurate alla circostanza di non dover fronteggiare, a differenza dei co-investitori, alcuna forma di *commitment* o condivisione del rischio di realizzazione della nuova infrastruttura.

TIM si impegna a fornire ai non co-investitori dal 2026 il servizio passivo di accesso Semi-GPON in *pay per use* ai seguenti termini e condizioni:

- i) i non co-investitori dovranno corrispondere i canoni e contributi riportati nella tabella che segue, che risultano superiori a quelli riservati ai co-investitori;
- ii) i non co-investitori potranno accedere alla Semi-GPON attraverso nuove funzionalità utilizzabili per attivare servizi FTTH sulla Semi-GPON. Tali funzionalità non sono oggetto del co-investimento, in quanto non insistono sulla rete secondaria in fibra, ma saranno assicurate al mercato da TIM a partire dal 2021 e per tutta la durata del co-investimento. Le nuove funzionalità assicureranno la stessa qualità di accesso disponibile per i co-investitori.⁸

⁷ Nell'architettura di rete d'accesso in fibra FTTH GPON implementata da Flash Fiber non vi è garanzia *ex ante* dell'utilizzo pienamente efficiente della fibra primaria a disposizione. Infatti, la soluzione tecnica dell'utilizzo di giunti a fusione sia nel CNO sia nel ROE comporta una minore efficienza e flessibilità di utilizzo dei rami GPON di primaria poiché per ciascun ramo il fattore di riempimento effettivo dipende dalla distribuzione e relativa aggregazione modulare "rigida" delle UIT e la rete, una volta costruita, non può essere modificata senza un radicale e assai oneroso riadeguamento.

⁸ Le suddette funzionalità aggregano, per singola richiesta, l'utilizzo dell'OLT in centrale, della primaria in fibra fino al CRO e dell'ONT nella sede del cliente, in modo da consentire ad un operatore che ha acquisito sul

Anno	Canone mensile (€/mese)	Contributo di attivazione	Contributo di disattivazione (€)
2026-2029	10,40 €	78,6 €	22,5
dal 2030			
Prezzi di mercato			

I prezzi applicabili sino al 31/12/2029 non saranno comunque superiori a quelli previsti per il 2026. Dal 2030 verranno praticati prezzi di mercato.

TIM si impegna a rendere disponibile ai non co-investitori, previa verifica tecnica di disponibilità degli *splitter*, l'accesso diretto al CRO per connettere le proprie Semi-GPON tramite acquisto dello *splitter* in IRU. Al fine di salvaguardare gli incentivi dei co-investitori, il prezzo per l'acquisto dello *splitter* in IRU a 20 anni sarà pari a € 4.000.

A partire dal 2028, le condizioni tecnico-economiche applicate ai non co-investitori potranno essere rivalutate in concomitanza della conclusione del periodo di validità degli impegni di TIM relativi all'Offerta di TIM.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Il presente impegno, nel prevedere una estensione ai non co-investitori della possibilità di fruire dei servizi su rete FiberCop alle condizioni sopra descritte, è chiaramente suscettibile di produrre effetti pro-concorrenziali sui mercati rilevanti a livello *wholesale* e *retail*, estendendo ad una gamma ancora più ampia di operatori i benefici connessi al rilevante progetto di infrastrutturazione in fibra.

5. IMPEGNO A COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ FIBERCOFFRA AL CO-INVESTITORE CHE ACQUISISCE SERVIZI DI ACCESSO AL CRO CON LA MODALITÀ IRU A 20 ANNI, IN ALTERNATIVA ALL'ATTUALE PROFILO DI IRU CHE CONSENTE DI COLLEGARE FINO A 64 CLIENTI, UN ALTRO PROFILO ENTRY LEVEL

TIM – nella sua qualità di azionista che esercita, congiuntamente con KKR, il controllo di FiberCop – s'impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop offra ai co-investitori, nel quadro della modalità di adesione che consiste nell'acquisizione dei servizi di accesso al CRO con la modalità IRU a 20 anni, un nuovo profilo di accesso al CRO in IRU, alternativo a quello attualmente contemplato nell'Offerta di TIM (vedi sezioni 5.1.2 e 6.1; l'“IRU a 64 clienti”).

mercato (non necessariamente nell'ambito dell'Offerta di TIM) delle tratte in fibra in rete di accesso secondaria, di far configurare su tali tratte un servizio attivo da TIM, dandoglielo in gestione. Le condizioni tecniche ed economiche relative a queste funzionalità di TIM saranno pubblicate sul suo sito *wholesale*.

Il nuovo profilo di IRU che sarà introdotto in esecuzione del presente impegno, consentirà al co-investigatore di connettere mediante accessi Semi-GPON – per ciascun CRO coperto da FiberCop, in tutti i Comuni selezionati dal co-investigatore e per area di centrale – un numero massimo di clienti pari a 16, per servire i quali sarà previsto uno *splitter* primario e uno *splitter* secondario (l’“IRU a 16 clienti”). L’IRU a 20 anni a 16 clienti sarà offerto ad un prezzo non superiore a € 1.400, poco più di un terzo rispetto a quello dell’IRU a 64 clienti, garantendo una più facile possibilità di ingresso per i nuovi operatori o gli operatori con una previsione di quota di mercato più limitata nell’area geografica selezionata.

Considerazioni circa l’idoneità dell’impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria

Il prezzo più basso dell’IRU a 16 clienti sarà tale da facilitare l’adesione al co-investimento nella modalità IRU da parte di operatori nuovi entranti nel mercato dei servizi UBB fissi, o che abbiano una *customer base* ridotta nell’area di interesse.

Inoltre, dal punto di vista della flessibilità dell’offerta rispetto alle esigenze del co-investigatore, a quest’ultimo sarà consentito di indicare l’adesione all’offerta IRU per area di centrale. In tal modo l’impresa aderente potrà dimensionare con estrema flessibilità il proprio investimento sulla base delle caratteristiche, in termini di clientela servita o di domanda potenziale attesa, fino alla dimensione minima della singola area di centrale. In tal modo, viene reso più appetibile il profilo di adesione all’offerta in modalità IRU, la cui auspicabilità sotto un profilo concorrenziale è stata evidenziata dall’Autorità nel Provvedimento d’avvio.

Rimane fermo, peraltro, che anche la modalità alternativa (*pay per use* con minimi garantiti) – che corrisponde sotto il profilo economico ad un’acquisizione di una quota della capacità della rete oggetto del contratto di co-investimento, commisurata al *commitment* liberamente scelto dal co-investigatore sulla base dei propri piani di sviluppo, con il vantaggio di non dover sostenere *upfront* il relativo esborso finanziario – incentiva ugualmente i co-investitori a competere aggressivamente sui mercati *wholesale* e *retail*.

6. IMPEGNO AD AUMENTARE LA SOGLIA DI FLESSIBILITÀ IN ECCESSO PER L’APPLICAZIONE DEL PREZZO PREVISTO IN RELAZIONE AL MINIMO GARANTITO E A COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ FIBER COP PROPONGA A FASTWEB LA CONSEGUENTE REVISIONE DEL *FASTWEB SERVICE AGREEMENT* (§ 5.2.2)

Ferma restando la libertà di ciascun co-investigatore di determinare in piena autonomia e discrezionalità, e sulla base del rispettivo piano industriale e dei propri obiettivi strategici, la quantità totale di linee da acquisire, e in quali Comuni tra quelli coperti dall’intero Progetto FiberCop, i prezzi previsti dall’Offerta di TIM sono applicabili agli accessi che concorrono al

minimo garantito annuo con una flessibilità limitata al 10% in eccesso rispetto al detto minimo nell'intero periodo di dieci anni dall'adesione. Ciò al fine di evitare il possibile *free riding* connesso alla sottostima del proprio minimo garantito da parte di un co-investitore che abbia una ragionevole aspettativa di utilizzo della nuova rete (in un periodo di 10 anni) superiore alla soglia di ingresso. Per eventuali acquisti eccedenti il 110% del numero complessivo di accessi oggetto di impegno, pertanto, al co-investitore si applicano i medesimi prezzi previsti per gli operatori non co-investitori.

TIM ritiene che la previsione in questione, indispensabile per assicurare l'effettiva condivisione del rischio richiesta dal co-investimento, non sia suscettibile di sollevare alcuna preoccupazione relativa alla possibilità che essa determini un effetto di irrigidimento del sistema e di artificiale cristallizzazione delle attuali posizioni di mercato degli operatori. Tanto più che l'altissimo grado di flessibilità geografica assicurato ai co-investitori è integrato da altri meccanismi dell'Offerta di TIM: il meccanismo di "*back and forward carryover*" all'anno successivo dell'eventuale ammontare del fatturato annuo che risulti inferiore o superiore, nella misura massima del 10% al minimo garantito previsto per l'anno in questione e, soprattutto, la facoltà del co-investitore, entro il 30 giugno di ciascun anno, di incrementare il minimo garantito di uno o più degli anni successivi rispetto a quanto precedentemente definito.

Premesso quanto precede, TIM si impegna comunque ad aumentare la detta soglia di flessibilità al 15% e a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop proponga a Fastweb la conseguente revisione del *Fastweb Service Agreement* (§ 5.2.2), nel senso di aumentare la soglia in questione, attualmente fissata al 30%, al [35%-45%]⁹. Pertanto, i medesimi prezzi previsti per gli operatori non co-investitori si applicheranno al co-investitore solo per gli eventuali acquisti eccedenti la soglia percentuale del 115%, e del [135%-145%] nel caso di Fastweb, qualora la previsione rilevante del *Fastweb Service Agreement* sia oggetto di modifica in attuazione del presente impegno. Inoltre, per gli acquisti eccedenti la soglia in una percentuale compresa fra il 115% ed il 130% (e fra [135%-145%] e [150%-160%] nel caso di Fastweb), il prezzo applicabile per gli acquisti ricompresi all'interno di tale intervallo sarà pari a quello applicato al co-investitore nell'anno di rispettiva adesione, aumentato del 5%.

Rimarrà salva in ogni caso la facoltà di TIM di apportare – o fare apportare da FiberCop, a seconda dei casi – le variazioni della nuova soglia di flessibilità che siano eventualmente richieste dall'AGCom nel corso del suo esame dell'Offerta di TIM al fine di garantire la condivisione del rischio ai sensi dell'art. 76 del CECE.

⁹ La soglia di tolleranza riconosciuta a Fastweb è più elevata di quella applicabile ai co-investitori per riflettere la sua posizione di azionista di FiberCop, alla quale ha conferito la propria partecipazione in Flash Fiber.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

L'impegno risponde alle preoccupazioni evidenziate nel Provvedimento d'avvio (§§ 32, 39, 46 e 51) circa i presunti effetti antico-concorrenziali di incrementi tariffari in presenza di un incremento delle quantità acquistate, a differenza di quanto normalmente riscontrabile in un meccanismo di sconti-quantità.

In realtà, come già evidenziato nei contributi forniti in corso di istruttoria, il meccanismo tariffario dei minimi garantiti in questione non ha nulla a che vedere con uno schema di sconti-quantità, ma è una componente essenziale ed imprescindibile del progetto di co-investimento: il livello tariffario deve infatti necessariamente essere legato all'assunzione di rischio da parte del co-investitore.

In particolare, la necessità di contenere la soglia di flessibilità entro limiti ragionevoli è connessa all'esigenza di preservare la condivisione del rischio in linea con quanto previsto dalle linee guida del BEREC. Laddove la soglia di flessibilità risultasse eccessiva, infatti, i co-investitori avrebbero un evidente incentivo a diminuire l'assunzione di rischio, obbligandosi per minimi garantiti significativamente inferiori alle proprie previsioni di vendita, pur continuando a beneficiare del *risk premium* del co-investitore su tutte le linee acquisite all'interno della detta soglia.

Naturalmente, la soglia prevista per l'applicazione del prezzo di co-investimento non pone alcun limite alla quantità totale di linee che un co-investitore può acquisire, ma comporta unicamente che, per eventuali acquisti eccedenti la soglia, al co-investitore si applichino i prezzi di mercato che non scontano il *risk premium*. Tuttavia, la corresponsione del prezzo di accesso previsto per i non co-investitori non pregiudica in alcun modo la capacità di perseguire profittevolmente strategie commerciali aggressive per le quantità eccedenti.


Inoltre, come già evidenziato, l'Offerta di TIM già prevede margini di flessibilità molto significativi per i co-investitori che assicurano ulteriormente la non realizzabilità dei paventati effetti di limitazione della concorrenza ipotizzati in sede d'avvio.

Con il presente impegno, TIM aumenta ulteriormente la flessibilità auspicata dall'AGCM nei limiti compatibili con il progetto di co-investimento, sia tramite un incremento della soglia entro cui continuano ad applicarsi i prezzi di co-investimento, sia attraverso l'introduzione di un ulteriore 15% di flessibilità in cui continuano ad applicarsi prezzi comunque inferiori a quelli previsti per i non-coinvestitori.

Stante la parallela revisione dell'offerta da parte di AGCom, è necessario che tale incremento di flessibilità sia sottoposto ad una clausola di salvaguardia delle valutazioni di prerogativa dell'Autorità di regolazione.

7. IMPEGNO A CONCEDERE AI CO-INVESTITORI LA FACOLTÀ DI INSTALLARE UNA PROPRIA TERMINAZIONE DI RETE OTTICA PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE FINALE

La catena impiantistica sottostante alla fornitura del servizio di VULA-H richiede l'utilizzo: di un apparato ottico di terminazione situato presso la centrale di TIM geograficamente competente (*Optical Line Terminal*, OLT); dell'architettura GPON (costituita da fibra in primaria, *splitter* e fibra in secondaria) e dell'apparato di terminazione ubicato presso il cliente finale (*Optical Network Termination*, ONT), come illustrato nel diagramma seguente:



L'ONT, installato da TIM e sempre più di frequente venduto come integrato nel *modem*, colloquia con l'OLT per la gestione del servizio attivo.

TIM s'impegna a concedere a ciascun co-investigatore la facoltà di installare presso i propri clienti finali ONT propri, previa le opportune verifiche tecniche di compatibilità, da realizzare nei laboratori TIM ed in campo, con gli apparati OLT in uso da parte da TIM. A quest'ultimo fine TIM si impegna a definire e proporre all'AGCom una procedura di verifica tecnica di interoperabilità, i cui costi graveranno sul co-investigatore interessato, entro 6 mesi dalla data di approvazione dei presenti impegni ed un listino che tenga conto sia delle attività di qualificazione sia delle attività di gestione di tali ONT in funzione degli aggiornamenti delle stesse e delle OLT in campo. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della suddetta procedura, gli operatori interessati potranno chiedere la certificazione delle loro ONT sia esterne, sia integrate nel *modem*.

Inoltre, TIM s'impegna a pubblicare e aggiornare periodicamente una lista di ONT già certificati dalla Società, dei quali risulterà così garantita *ex ante* l'assenza di ostacoli di natura tecnologica alle comunicazioni con gli OLT installati presso le centrali di TIM. L'utilizzo di uno tra gli specifici ONT interni o esterni certificati rappresenterà, dunque, un vantaggio di tempo e costi per i co-investigatori.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Il presente impegno è tale da assicurare *ex ante* la certezza della compatibilità tecnica tra l'ONT e l'OLT di un co-investigatore, tramite cui sarà configurato il servizio attivo. In virtù dell'impegno *de quo*, TIM consentirà a qualsiasi co-investigatore interessato ad avvalersi di tale facoltà – una volta che quel co-investigatore abbia realizzato o acquisito da un fornitore terzo la rete in fibra primaria e i propri OLT da installare in centrale – di gestire in maniera più semplice e meno costosa la migrazione dei rispettivi clienti in FTTH dalla rete di TIM alla propria rete. Tale migrazione, infatti, richiederà solo una permuta nel CRO della fibra in rete secondaria, dallo *splitter* di TIM a quello del co-investigatore, senza la necessità di intervenire a casa del cliente. In tal modo si renderà possibile pianificare altresì migrazioni massive a livello di CRO di clienti configurati inizialmente su rete TIM verso la rete del co-investigatore, e viceversa, favorendo così la concorrenza.

Questo impegno, semplificando significativamente la migrazione dei clienti, è funzionale a facilitare la concorrenza a livello *retail*, incidendo su un fattore essenziale per la contendibilità della clientela (come già pacificamente dimostrato nell'ambito delle telecomunicazioni mobili) ed assicurando ulteriormente che, per effetto del progetto FiberCop, il livello di concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni su rete fissa in Italia risulterà significativamente accresciuto.

8. IMPEGNO A CHIARIRE NELLE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E COMMERCIALI RELATIVE ALLE PROPRIE OFFERTE DI SERVIZI *RETAIL* SU RETE FTTH CHE I CONSUMATORI RIMANGONO LIBERI DI INSTALLARE *MODEM* NON FORNITI DA TIM PER LE CONNESSIONI AD INTERNET

Al fine di garantire la piena consapevolezza delle scelte del consumatore, TIM si impegna ad assicurare che le comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative alle proprie offerte di servizi *retail* su rete FTTH abbiano un contenuto ancora più chiaro ed esplicito, eliminando qualsiasi possibile ambiguità sulla circostanza che i consumatori che aderiscono a una tale offerta, pur potendo noleggiare o acquistare da TIM i *modem* richiesti per le connessioni ad Internet, sono comunque liberi di installare *modem* non forniti da TIM, fermo restando che l'integrale e corretta fruizione dei servizi oggetto dell'offerta sarà condizionata al fatto che i *modem* non forniti da TIM soddisfino comunque le caratteristiche tecniche minime richieste per essere supportati dalla rete.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Tale impegno, nell'assicurare un'adeguata informativa alla clientela finale, supporta ulteriormente la libertà di scelta del consumatore e, in combinazione con il precedente Impegno

7, facilita i processi di migrazione a beneficio della contendibilità della clientela e della concorrenza sui mercati *retail*.

9. IMPEGNO A RESTRINGERE IL PERIMETRO DELL'OFFERTA DI TIM AI SOLI SERVIZI PASSIVI

Nella configurazione iniziale dell'Offerta di TIM, il co-investimento nella Rete di FiberCop si basava sulla conclusione di accordi strutturali di acquisto non solo di servizi passivi (ad esempio, Semi-GPON) ma anche, in Comuni diversi, di servizi attivi che presupponevano l'utilizzo di servizi passivi di FiberCop in rete di accesso secondaria, integrati con altri servizi (passivi e attivi) basati sulle infrastrutture di TIM (ad esempio, il VULA-FTTH).

Nonostante l'acquisto di servizi attivi, quali il VULA-FTTH e il *Bitstream*-FTTH, fosse inteso a contribuire a garantire la sostenibilità economica della Rete di FiberCop, TIM si è impegnata a escluderlo dal perimetro del co-investimento, e ha dato esecuzione al presente impegno già in sede di configurazione dell'Offerta di TIM quale notificata all'AGCom il 29 gennaio 2021.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Risulta in tal modo superata la preoccupazione dell'Autorità espressa nei §§ 32 e 36 del Provvedimento d'avvio, secondo cui l'Offerta di TIM privilegierebbe l'acquisto di servizi attivi da parte dei co-investitori, con l'effetto di ridurre i loro incentivi a investire su infrastrutture in fibra in rete primaria passiva.

La condivisione del rischio si realizzerà, dunque, attraverso accordi strutturali di acquisto esclusivamente di servizi passivi erogati sull'infrastruttura di FiberCop, riguardanti un orizzonte temporale esteso e predeterminato, nelle due modalità – acquisto in IRU a 20 anni di apparati dell'infrastruttura in fibra nel CRO dedicati al singolo co-investitore e/o acquisto in *pay per use* di un minimo garantito di servizi di accesso per 10 anni a partire da quello di adesione– entrambe funzionali all'obiettivo di garantire che i co-investitori siano in grado di competere efficacemente e in modo sostenibile, in assenza di limiti alla quota del mercato *retail* da essi raggiungibile.

In conseguenza di tale impegno, per venire incontro ai rilievi dell'Autorità nel Provvedimento d'avvio, le parti hanno preso atto del mancato avveramento della condizione sospensiva del Contratto di co-investimento TIM/Tiscali, che dunque non è mai divenuto efficace, ed è venuto meno qualsiasi legame tra l'adesione al co-investimento e l'acquisto di servizi attivi da TIM.

10. IMPEGNO A CONSENTIRE AI CO-INVESTITORI DI GESTIRE IN MANIERA AUTONOMA LE ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE DEL CLIENTE FINALE (*DELIVERY*) E ASSISTENZA TECNICA (*ASSURANCE*) CON RIGUARDO AGLI ACCESSI IN FIBRA

TIM s’impegna a concedere ai co-investitori la facoltà di gestire in maniera autonoma tutte le proprie attività di *delivery* e *assurance on field* (c.d. manutenzione impulsiva) con riguardo agli accessi in fibra.

Considerazioni circa l’idoneità dell’impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria

Il presente impegno rafforzerà l’abilità dei co-investitori interessati ad avvalersi di tale facoltà di competere efficacemente e in modo sostenibile nel mercato *retail*, rafforzando e completando la loro relazione con la propria clientela.

11. IMPEGNO A COSTITUIRE, ASSIEME A RAPPRESENTANTI DI FIBER COP E DEI CO-INVESTITORI, UN COMITATO TECNICO DEI CO-INVESTITORI

A garanzia della codeterminazione delle scelte di realizzazione della Rete di FiberCop nelle diverse fasi della stessa, TIM s’impegna a costituire, assieme a rappresentanti di FiberCop e dei co-investitori, un Comitato tecnico dei co-investitori (il “CTC”), composto da rappresentanti di FiberCop, TIM e dei co-investitori. Il CTC si riunirà per la prima volta entro 30 giorni dall’approvazione dell’Offerta di TIM da parte dell’AGCom e, successivamente, con cadenza almeno semestrale o su richiesta di un co-investitore.

In virtù del presente impegno, nell’ambito del CTC, FiberCop:

- (i) condividerà con i co-investitori le linee di sviluppo e le eventuali variazioni del piano di *rollout* oggetto del co-investimento, precisando i Comuni e il numero di UIT di cui è prevista la realizzazione nell’anno successivo;
- (ii) condividerà un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione. Tale piano semestrale indicherà i comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
- (iii) condividerà con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO; e
- (iv) aggiornerà i co-investitori sull’andamento del piano di *rollout* nell’anno in corso, anche con riferimento all’esecuzione del piano semestrale di cui al precedente punto (ii), e comunicherà qualsiasi variazione del piano di *rollout*, con un preavviso minimo di 4 mesi,

nonché qualsiasi scostamento o ritardo nella sua realizzazione con il massimo preavviso possibile.

Per parte loro, i co-investitori sottoporranno al CTC le proprie proposte, che saranno oggetto di valutazione congiunta. I co-investitori potranno, in particolare, indicare Comuni specifici nei quali FiberCop potrà sviluppare in via prioritaria il piano di *roll out* e, ove tecnicamente ed economicamente sostenibili, tali indicazioni saranno tenute nel massimo conto da FiberCop.

Le informazioni potenzialmente sensibili sul piano concorrenziale che siano fornite dal rappresentante di una società partecipante al CTC a rappresentanti di altre società, ai fini delle attività del CTC, saranno rese accessibili esclusivamente ai membri del CTC, che formeranno un *clean team*, secondo un protocollo dettagliato da adottarsi successivamente.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Secondo il Provvedimento d'avvio, la struttura dei prezzi di accesso a FiberCop divergerebbe da quelle dei "normali" accordi di acquisto all'ingrosso, che contemplano sconti quantità aperti a tutti (§ 51). Tale divergenza, tuttavia, discende dal fatto che gli accordi di co-investimento non devono essere meri acquisti di capacità, e quindi non devono seguirne le logiche, come stabilito dal CECE e dalle Linee guida BEREC (*BEREC Guidelines to foster the consistent application of the conditions and criteria for assessing co-investments in new very high capacity network elements (Article 76 (1) and Annex IV EECC)* dell'11 dicembre 2020).

Un elemento caratterizzante dell'Offerta di TIM – oltre alla struttura di effettiva ed elevata condivisione del rischio a lungo termine, che si realizza attraverso accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale sulla capacità e sulla presenza nel CRO, sulla base di minimi garantiti di accessi, non inferiori alle soglie di ingresso geografica e tecnica – sarà costituito dal ruolo del Comitato tecnico oggetto del presente impegno. A differenza di quanto previsto nei contratti di mero acquisto di capacità, i co-investitori saranno messi in condizione di contribuire in termini effettivi all'individuazione delle aree/Comuni ritenute/i prioritarie/i nell'ambito del piano di realizzazione di FiberCop e di fornire il loro *feedback* sullo stato e sull'evoluzione dello stesso.

12. IMPEGNO A COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI AFFINCHÉ: (I) FIBERCOPI ADOTTI MISURE IDONEE AD IMPEDIRE IL TRASFERIMENTO TRA I SUOI AZIONISTI DI QUALSIASI INFORMAZIONE COMMERCIALMENTE SENSIBILE; E (II) IL SUO C.D.A. SI DOTI DI UN MANUALE DI ANTITRUST COMPLIANCE

TIM si impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop adotti processi idonei ad escludere il trasferimento, tra FiberCop, le società azioniste e gli altri operatori, di qualsiasi

informazione commercialmente sensibile di cui essi siano venuti a conoscenza per l'esecuzione degli accordi concernenti il Progetto FiberCop, fatto salvo il diritto di Teemo Bidco, in quanto azionista puramente finanziario di FiberCop, di avere accesso a tutte le informazioni, anche se commercialmente sensibili, necessarie alla tutela del proprio investimento finanziario.

A tal fine, TIM s'impegna altresì a compiere tutti gli atti necessari affinché FiberCop adotti adeguate misure logiche *ad hoc*, nonché norme comportamentali, che garantiscano la segregazione dei dati tra la società e i propri azionisti.

I sistemi informativi dei quali FiberCop sarà dotata saranno separati da quelli di TIM, e gestiranno in maniera autonoma tutti i principali processi della società, quali: archivi di rete, gestione degli ordini, attivazione del servizio, manutenzione, fatturazione, analisi di mercato e domanda. La conclusione del processo di completa separazione dei sistemi informativi di FiberCop è prevista entro il 30 giugno 2022, fermo restando che, già dall'entrata in vigore del presente impegno, sarà in ogni caso garantita la separazione logica delle informazioni, che saranno sempre accessibili ai soli soggetti autorizzati, nella misura strettamente necessaria, secondo un modello che disciplina le configurazioni dei profili di accesso ai soli dati di rispettiva competenza, e dei relativi privilegi in funzione del ruolo di chi accede e delle informazioni oggetto di trattamento (c.d. "Matrice profili e ruoli").

Inoltre, TIM si impegna a compiere tutti gli atti necessari affinché il C.d.A. di FiberCop – anche al fine di garantire la piena e corretta segregazione delle informazioni a rilevanza competitiva – adotti un modello di *compliance antitrust* (il "**Modello di compliance**") allineato al contenuto delle "Linee Guida di Compliance Antitrust" adottate da codesta Autorità il 5 aprile 2018, che diverrà pienamente operativo entro la fine del 2021.

Il Modello di *compliance* prevedrà, tra l'altro, l'elaborazione e la revisione periodica di un manuale di *antitrust compliance* che definisca le misure e le norme comportamentali che dovranno essere messe in atto dalla Società e dai suoi amministratori e dipendenti.

In particolare, tale manuale, per evitare la circolazione e la diffusione non autorizzata tra i soci di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale dei soci o dei terzi, conterrà la disciplina dettagliata delle misure di segregazione delle informazioni operative aziendali e commerciali rispetto ai soci e agli altri operatori.

In caso di violazione delle regole sancite nel manuale, ai dipendenti inadempienti saranno applicate sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità della condotta riscontrata. In ogni caso, il manuale di *antitrust compliance* prevedrà una procedura di segnalazione anonima delle violazioni in esso contemplate (*whistleblowing*).

Nel Modello di *compliance* rientrerà, inoltre, la predisposizione di documenti aggiuntivi, quali procedure operative e linee guida per la negoziazione dei contratti con i soci di FiberCop e gli altri operatori, nonché di un piano di comunicazione e formazione rivolto al personale di FiberCop e al suo *management*.

Il rispetto del presente impegno sarà garantito dall'*Antitrust & Compliance Officer*, nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione di FiberCop.

Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Tale impegno risponde alle preoccupazioni espresse nel Provvedimento d'avvio in ordine alla possibilità che l'investimento in FiberCop possa agevolare scambi di informazioni sensibili tra concorrenti, replicando e migliorando all'interno della società di nuova costituzione meccanismi di *compliance* analoghi a quelli già previsti per la JV Flash Fiber e giudicati dall'AGCM idonei a risolvere tale questione nel procedimento I799.

In particolare, nel quadro del modello della Matrice profili e ruoli, ciascuno dei soggetti autorizzati all'accesso sarà abilitato a ricevere esclusivamente le informazioni consentite in base al tipo di mansioni svolte e al suo profilo.

Nel caso dei clienti (inclusi gli azionisti), l'accesso sarà consentito solo per i dati di propria competenza, in assoluta continuità con quanto era già previsto per Flash Fiber. Il diritto di Teemo Bidco di avere accesso alle informazioni necessarie alla tutela del proprio investimento non inciderà in alcun modo sulla segregazione dei flussi informativi, stante la natura finanziaria di tale azionista (non attivo nel settore delle TLC in Italia se non attraverso FiberCop) ed il divieto che farà capo a Teemo Bidco di trasferire a terzi informazioni commercialmente sensibili relative ad operatori concorrenti cui abbia avuto eventualmente accesso.

La validazione dei profili e dei relativi privilegi sarà effettuata dal Responsabile dei profili e ruoli, un funzionario del *Chief Technology Office* all'uopo designato, secondo un processo interno di validazione che coinvolge anche la funzione di *Compliance*.

A tale riguardo si noti altresì che il 31 marzo 2021 il C.d.A. di FiberCop ha nominato l'*Antitrust & Compliance Officer*, che ricopre un ruolo dirigenziale chiave nella società ed è responsabile tra l'altro dell'attuazione delle misure sopra richiamate. Egli può effettuare verifiche, anche avvalendosi di soggetti terzi, al fine di individuare eventuali aree di non conformità e/o di rischio.

13. IMPEGNO A NEGOZIARE CON TISCALI UN NUOVO CONTRATTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE TISCALI SVINCOLATO DAL CO-INVESTIMENTO NELLA RETE DI TIM, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO STIPULATO DALLE PARTI NEL NOVEMBRE 2020

TIM s’impegna a negoziare con Tiscali un nuovo contratto per la razionalizzazione della rete Tiscali e la migrazione di accessi in rame su UBB, in sostituzione di quello stipulato tra le parti il 21.11.2020 (il “**Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali**”), che definirà i termini e le condizioni alle quali TIM supporterà la riorganizzazione della rete che Tiscali intende intraprendere, anche in considerazione del previsto sviluppo delle tecnologie FTTX, dismettendo le infrastrutture non più necessarie in vista delle nuove tecnologie, ridefinendo le proprie sedi di co-locazione e ridisegnando la propria rete di *backhaul*.

Nel nuovo contesto di mercato conseguente alla pubblicazione dell’Offerta di TIM in data 29 gennaio 2021, con il Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali – il cui testo sarà privo di qualsiasi riferimento diretto o indiretto al Contratto di co-investimento concluso da Tiscali e TIM il 21 novembre 2020 (il “**Contratto di co-investimento TIM/Tiscali**”), mai divenuto efficace a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva pattuita dalle parti¹⁰ -- TIM e Tiscali, *inter alia*, chiariranno l’interpretazione del precedente, evidenziando che lo stesso ha causa e natura autonoma rispetto al Contratto di co-investimento TIM/Tiscali. In relazione ai minimi garantiti previsti nel Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali, TIM si impegna a ridurre l’ammontare complessivo delle relative linee a [REDACTED] **100.000-150.000**].

Considerazioni circa l’idoneità dell’impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria

L’Autorità ha asserito, con riguardo al *Memorandum of Understanding* tra TIM e Tiscali del 27 agosto 2020, che lo stesso era suscettibile di contribuire alla riduzione della contestabilità della domanda nel mercato all’ingrosso nonché degli incentivi di Tiscali ad investire in infrastrutture in fibra. Secondo il Provvedimento d’avvio, gli accordi oggetto d’istruttoria prevedrebbero “*minimi garantiti in favore di TIM-FiberCop estremamente elevati, che appaiono riguardare la gran parte, se non la totalità, delle linee richieste da Tiscali*”, e dunque un’*“esclusiva di fatto”*. L’offerta di un prezzo vantaggioso sarebbe stata tale da incentivare Tiscali ad abbandonare il precedente modello infrastrutturale, come dichiarato alla stampa dall’Amministratore delegato della società, a favore di un modello industriale incentrato

¹⁰ Il Contratto di co-investimento TIM/Tiscali era condizionato sospensivamente: “(i) all’effettivo avvio delle attività operative dell’iniziativa FiberCop di cui alla premessa c) entro il 31.03.2021; (ii) all’esito positivo del procedimento dinanzi all’AGCom in merito al presente coinvestimento, ai sensi dell’art. 76 del nuovo CCEE, senza modifiche, impegni o vincoli per TIM rispetto al progetto di coinvestimento presentato, entro il 31.12.2021”.

sull'acquisto da TIM di servizi attivi a livello centrale (*bitstream*) per un numero di linee estremamente elevato, ritenuto atto a soddisfare l'intera domanda di Tiscali.

Il Contratto di co-investimento TIM/Tiscali prevedeva l'impegno delle parti, qualora si rendesse necessario apportare al progetto oggetto dell'Offerta di TIM modifiche, impegni o vincoli per TIM dovuti all'intervento dell'AGCom nel corso del suo procedimento d'esame, a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni del Contratto di co-investimento TIM/Tiscali con l'obiettivo di salvaguardare l'originario equilibrio contrattuale. Successivamente all'avvio del procedimento I850, e precisamente il 3 febbraio 2021, TIM ha comunicato a Tiscali la necessità di verificare congiuntamente quanto previsto *supra* per avviare la eventuale rinegoziazione dell'accordo *de quo*, che è attualmente in corso tra le parti. Viene meno, pertanto, l'asserito collegamento tra le scelte di infrastrutturazione di Tiscali e la sua partecipazione al Progetto FiberCop.

Come sopra indicato, in esecuzione del presente impegno il Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali sarà reso del tutto autonomo, sul piano concettuale e ad ogni effetto pratico, dal contenuto del Contratto di co-investimento TIM/Tiscali, e dunque sganciato dalla prospettiva dell'adesione di Tiscali al Progetto FiberCop. Esso avrà la natura di un accordo puramente commerciale con il quale le parti perseguono il migliore regolamento possibile dei rispettivi interessi, nel contesto dei rispettivi piani industriali.

La completa autonomia - rispetto all'eventuale accordo di co-investimento - del Nuovo contratto di razionalizzazione della rete Tiscali porterà, pertanto, alla ridefinizione del perimetro dei servizi oggetto di quest'ultimo, dalla quale TIM si attende una riduzione del *target* della customer base di Tiscali in termini di linee rispetto a quello attualmente previsto. Il presente impegno è quindi tale da eliminare il profilo anticoncorrenziale dell'asserita riduzione della contestabilità della domanda nel mercato all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, identificato nel Provvedimento d'avvio.

14. IMPEGNO A MODIFICARE L'ARTICOLO 4.7. DEL *TIM SERVICE AGREEMENT* (“*ISTAT ADJUSTMENTS*”)

TIM s'impegna a modificare, su richiesta di FiberCop e con impegno speculare a quello offerto all'Autorità da Teemo nel quadro del presente procedimento, l'art. 4.7 del *TIM Service Agreement*, concernente gli adeguamenti ISTAT, nei termini seguenti: “*Save with respect to fees set forth under regulations in force from time to time (which will be regulated in accordance therewith), FiberCop may request at any time and from time to time having due regard for market conditions by written notice to TI that from 1 January 2030, the Fees which were payable by TI for the year ending 31 December 2029 and calculated pursuant to this Clause 4 must be adjusted upwards for the Fees payable in the year ending 31 December 2030,*

at the rate of 100% of the percentage change in the consumer price index for blue-collar and white-collar households as verified by ISTAT in the preceding year and published in the Official Gazette; provided that (i) if the annual ISTAT adjustment is lower than 0.75%, the adjustment of the fees will, in any event, be equal to 0.75%, and (ii) if the annual ISTAT adjustment is higher than 2%, in no event the adjustment of the fees will be higher than 2%. FiberCop may request at any time and from time to time having due regard for market conditions by written notice to TI that the same adjustment (based off the then prevailing Fees) as at 31 December each year must be made for each year thereafter”¹¹.

TIM, come azionista di FiberCop, si impegna altresì a fare quanto in proprio potere affinché il *Master Service Agreement* con Fastweb rifletta analoga modifica a quella sopra illustrata in relazione alla clausola di adeguamento ISTAT (art. 2.2.7.3 *FW MSA*), e che la stessa previsione sia specularmente inserita in analoghi accordi che saranno stipulati fra FiberCop ed altri operatori.

Considerazioni circa l' idoneità dell' impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell' istruttoria

Come TIM ha già dedotto nel corso dell'istruttoria, l'indice dei prezzi delle telecomunicazioni da moltissimi anni registra una continua riduzione, in controtendenza rispetto all'indice generale dei prezzi, che invece registra un progressivo aumento. Il *trend* di riduzione dei prezzi dei servizi di telecomunicazioni è particolarmente stridente a confronto del *trend* dei prezzi di tutti i servizi considerati “di base”: acqua, trasporti urbani, rifiuti, elettricità, con la sola eccezione, in misura assai più modesta, del servizio di fornitura del gas. Un ulteriore elemento di contesto è che a fronte di questo *trend*, i prezzi dei servizi di telecomunicazioni in Italia sono già ora fra i più bassi in Europa. Ora, in una proiezione di lungo termine, considerare stabili i prezzi equivale ad ipotizzare – in termini reali - una ulteriore continua riduzione del prezzo effettivo del bene.

Con specifico riguardo ai servizi oggetto del Progetto FiberCop, non è realistico immaginare che il *trend* di riduzione dei prezzi in termini reali continui all'infinito, né a livello *wholesale*

¹¹ “Fatta eccezione per i Corrispettivi stabiliti dai regolamenti in vigore pro tempore nei periodi rilevanti (che saranno disciplinati conformemente agli stessi), FiberCop potrà richiedere a TI con comunicazione scritta, in qualsiasi momento e dando la dovuta considerazione alle condizioni di mercato, che dal 1° gennaio 2030 i Corrispettivi dovuti da TI per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2029 e calcolati in base al presente art. 4 siano adeguati in aumento per i Corrispettivi dovuti nell'anno conclusosi il 31 dicembre 2030, al tasso del 100% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificato dall'ISTAT nell'anno precedente e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; fermo restando che (i) se l'adeguamento annuale ISTAT è inferiore allo 0.75%, l'adeguamento dei Corrispettivi sarà in ogni caso pari allo 0.75%, e (ii) se l'adeguamento annuale ISTAT è superiore al 2%, l'adeguamento dei Corrispettivi non sarà in alcun caso superiore al 2%. FiberCop potrà richiedere a TI con comunicazione scritta, in qualsiasi momento e dando la dovuta considerazione alle condizioni di mercato, che lo stesso adeguamento (basato sui Corrispettivi prevalenti in quel momento) risultante al 31 dicembre di ogni anno sia effettuato in tutti gli anni successivi” (traduzione nostra).

né a livello *retail*, dato che le dinamiche dei costi non potranno continuare a mantenere una decrescita in termini reali nel lungo termine una volta raggiunte le economie di scala dei fattori produttivi legati alla crescita della domanda (migrazione di tutti i clienti su FTTH laddove sia prevista la copertura). Le Parti hanno quindi ipotizzato di applicare un correttivo, in un orizzonte temporale di oltre 10 anni, che semplicemente, da quel momento, allinei almeno i prezzi all'andamento dell'inflazione (con un'introduzione di un *cap* al fine di smussare picchi temporanei).

L'incremento del prezzo con l'inflazione dal 2030 si applicherà ai servizi i cui prezzi non sono regolamentati, quindi agli accessi Semi-GPON FTTH, che nel 2030 costituiranno circa il [70%-80%] degli accessi totali di FiberCop nelle aree nere e grigie.

Ferma restando l'assenza di profili anticoncorrenziali riconducibili ad una clausola di adeguamento ISTAT al 2030, in virtù del presente impegno, al quale si accompagna impegno analogo offerto nel quadro del presente procedimento da Teemo, l'incremento sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie ISTAT, oggetto delle preoccupazioni dell'Autorità a causa del suo iniziale carattere automatico e inevitabile, sarà reso di carattere facoltativo, nel senso che FiberCop potrà procedere a richiederlo, dando la dovuta considerazione alle condizioni di mercato, evidentemente ad oggi non prevedibili in un orizzonte temporale così lungo, ferma restando l'applicabilità del *cap* del 2% anche laddove l'indice ISTAT dovesse registrare aumenti superiori.

Come quello speculare offerto all'Autorità da Teemo nel quadro del presente procedimento, il presente impegno di TIM diverrà efficace dal momento della notifica alle parti del provvedimento di approvazione dei presenti impegni.

DURATA DEGLI IMPEGNI

Fatto salvo quanto previsto con riferimento agli Impegni 2 e 3, i presenti impegni resteranno applicabili sino al 31.12.2031.

* * *

Gli interventi prefigurati, *a fortiori* ove considerati nel loro complesso, rispondono pienamente ai rilievi formulati nel Provvedimento d'avvio, consentendo a TIM di fornire un positivo e puntuale riscontro alle preoccupazioni concorrenziali sin qui manifestate dall'Autorità.

In definitiva, si ritiene che gli impegni proposti siano idonei a consentire la positiva conclusione del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione, aumentando i benefici economici inerenti a un progetto di co-investimento in una nuova rete VHC in fibra, che genererà un'intensa concorrenza infrastrutturale tra i co-investitori (inclusi operatori con quote di

mercato relativamente basse) incentivandoli a investire nell'infrastruttura di rete in primaria, e accelererà il *take-up* FTTH e lo *switch-off* della rete *legacy* in rame nell'interesse degli utenti finali.

* * *

Roma, 6 agosto 2021

Avv. Mario Siragusa



Avv. Piero Fattori



Avv. G. Cesare Rizza



Avv. Salvatore Spagnuolo

